

REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL
PIEMONTE

composta dai magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario relatore

nell'adunanza del 10 marzo 2015

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 11/SEZAUT/2014/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2013 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2013, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Centallo (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Uditore il relatore;

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di

irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Infine, il terzo comma dispone che, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del

principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato

Con deliberazione di questa Sezione n. 109 del 6 giugno 2014 veniva rilevata la presenza di un disavanzo di parte corrente per l'esercizio 2012. Con la stessa delibera, inoltre, si contestava all'Ente la presenza di residui passivi di parte capitale non movimentati per oltre tre anni.

La presente delibera, pertanto, nasce dall'esigenza di monitorare la situazione dell'Ente in aderenza a quanto già deliberato dalla Sezione.

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2013 redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Centallo (CN) è emerso che l'Ente, nell'esercizio finanziario di riferimento e nei due precedenti, ha evidenziato continuamente un saldo di competenza negativo associato ad un esubero delle spese correnti rispetto alle entrate della medesima natura.

Inoltre, l'esame del questionario Siquel ha evidenziato la presenza di un residuo passivo del titolo II di € 902.111,10 relativo ad esercizio anteriore il 2008 rispetto al quale non vi è alcuna corrispondenza tra i residui attivi del titolo IV e V (pari a zero).

Con nota istruttoria del 4 dicembre 2014, il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione di motivare circa l'elevato ammontare delle spese correnti rispetto alle corrispondenti entrate, indicando le iniziative adottate o quantomeno allo studio per riequilibrare la situazione.

Inoltre, sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai residui di parte capitale sopra indicati.

L'Organo di revisione del Comune di Centallo (CN), con nota pervenuta alla Sezione in data 19 dicembre 2014, ha risposto all'istruttoria prendendo atto della situazione, limitandosi a precisare che *"nell'anno 2014 si è fortemente ridotto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione"* a copertura della spesa corrente.

In ordine ai residui passivi del titolo II ha ricordato quanto già oggetto della delibera n. 109/2014 (concessione di un contributo statale destinato alla realizzazione di una piscina ed impianti sportivi per complessivi € 900.000,00 interamente incassato nel 2006 e 2007, a fronte di un'opera ancora non realizzata nel 2013 e con richiesta restitutiva da parte del Ministero).

Inoltre, quanto alla realizzazione dell'opera (per la quale vi è stata una proroga da parte della Ragioneria territoriale di Cuneo – cui la valutazione è stata demandata dal MEF – a tutto il 2014), l'Ente ha trasmesso tutta la relativa documentazione ed ha comunicato che in data 15 dicembre 2014 veniva restituito al MEF un primo acconto di € 500.000,00.

In base all'esame della documentazione trasmessa dal revisore del Comune, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

*** **

Dall'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore del Comune di Centallo (CN), in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2013, emerge che l'Ente, nell'esercizio finanziario di riferimento e nei due precedenti, ha evidenziato continuamente un disavanzo della gestione di competenza ed un esubero delle spese correnti rispetto alle entrate della medesima natura.

Con riferimento alla gestione di competenza, la Sezione ricorda che una gestione di competenza in costante disavanzo è indice di una scarsa capacità di programmazione degli impegni di spesa che non trovano adeguata copertura nelle entrate. Si tratta di una situazione che va attentamente monitorata, rivedendo la complessiva gestione della spesa, al fine di un suo possibile contenimento, volto ad assicurare l'equilibrio della gestione di competenza, e ad evitare di incorrere in situazioni di disequilibrio strutturale.

Appare opportuno richiamare il principio contabile n. 3 punto 60, lett. b) secondo il quale l'Ente "valuta, sulla base del trend storico, l'andamento del risultato della gestione di competenza, (differenza fra accertamenti ed impegni di competenza) al fine

di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità dell'ente di conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso si era prefissato all'inizio dell'anno. L'eventuale disavanzo della gestione di competenza è attentamente analizzato e motivato nel rendiconto, con l'ausilio del quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali che sottolinea sia l'equilibrio economico-finanziario che l'equilibrio finale".

Con riferimento alla parte corrente del bilancio del comune di Centallo, va ricordato che i primi tre titoli delle entrate per l'anno 2013 registrano l'importo di € 3.861.443,19 mentre il titolo I delle spese indica l'importo di € 3.791.546,77, cui va aggiunta la spesa per il rimborso prestiti di cui al titolo III° pari ad € 154.213,00, per un disavanzo di parte corrente, al netto degli oneri straordinari, di € 84.316,58.

Peraltro, la situazione è ancora più grave se si considera che al finanziamento della spesa corrente sono state destinate risorse non ripetitive per € 221.187,90 (quasi interamente proventi da sanzioni codice della strada): tali entrate, proprio per il loro carattere, non hanno struttura costante, e non necessariamente si ripetono ogni anno.

Non appare quindi prudente fondare spese ordinarie - la cui rigidità è nota - su entrate di carattere non ripetitivo.

Analoga situazione si è manifestata nei due anni precedenti, come già rilevato dalla Sezione con la deliberazione n. 109/2014.

Tale disavanzo corrente risulta coperto mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione per € 156.655,00, così generando un saldo finale positivo per € 70.788,42.

Sul punto, la Sezione non può che limitarsi a richiamare le considerazioni in diritto già svolte nella delibera n. 109: va ricordato che principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di assicurare la copertura delle proprie spese di funzionamento con entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi di copertura straordinari.

Si rammenta, infatti, che ai sensi del comma 6 dell'articolo 162 t.u.e.l. "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge".

Nella medesima direzione si muovono i principi contabili approvati nel 12 marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali: il punto n. 23 delle "Finalità e Postulati dei principi contabili" prevede espressamente che "la realizzazione dell'equilibrio economico è necessaria per perseguire le finalità istituzionali dell'ente. L'equilibrio economico a valere nel tempo è quindi un obiettivo essenziale il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente locale. La tendenza all'equilibrio

economico deve essere ritenuta un obiettivo di gestione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, da sottoporre a costante controllo".

Ancora, il punto 3 del Principio contabile n. 2, raccordandosi con il principio sopra riportato, prevede che "Non è sufficiente il raggiungimento dell'equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo sull'andamento attuale e prospettico dell'ente. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale dell'ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione".

Tali previsioni, peraltro, oggi trovano copertura e legittimazione assoluta nella stessa Costituzione (come novellata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), divenendo declinazione di principi più generali, previsti – per la genericità delle pubbliche amministrazioni – dal primo comma dell'articolo 97 della Costituzione, a mente del quale "Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico" e – specificamente per le realtà territoriali – dal primo comma dell'articolo 119, a mente del quale "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea".

Tale ultima previsione (contenuta nel novellato art. 119) ha poi trovato puntuale esplicazione nella legge attuativa 24 dicembre 2012, n. 243, il cui articolo 9 prevede che:

"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti".

Ai sensi dell'articolo 21 della medesima normativa tale obbligo di fonte normativa diventerà cogente a partire dall'1 gennaio 2016.

E' pertanto indifferibile, da parte dell'Ente, l'inizio di un'opera di revisione della propria spesa corrente e di perseguimento dell'equilibrio di parte corrente, da raggiungersi senza il decisivo apporto di risorse non ripetitive.

*** **

In ordine ai residui passivi del Titolo II, si è riscontrata la presenza un residuo passivo del titolo II di € 902.111,10 relativo ad esercizio anteriore il 2008 cui non vi è alcuna corrispondenza tra i residui attivi del titolo IV e V (pari a zero).

Tale residuo, come comunicato dall'Ente, afferisce alla realizzazione di una piscina ed impianto sportivo finanziata con contributo erariale per complessivi euro 900.000,00.

Mentre il contributo veniva interamente incassato tra il 2006 ed il 2007, il Comune – anche a causa dei vincoli derivanti dal Patto – non è mai riuscito a realizzare l'opera.

Nel dicembre del 2012 il MEF chiedeva la rendicontazione delle risorse spese e, in difetto, l'immediata restituzione del contributo concesso.

A seguito di richiesta di proroga avanzata dall'Ente (nota 4070 del 7 maggio 2013), il Ministero – per il tramite della Ragioneria Territoriale dello Stato di Cuneo – concedeva una proroga per la realizzazione dell'opera di 1 anno

In particolare, tale proroga veniva concessa con nota 3176 del 14 febbraio 2014 ed aveva ad oggetto la realizzazione (non quindi il completamento) dell'opera.

Con successiva nota n. 9355 del 29 settembre 2014 il Sindaco del comune di Centallo, dando atto di aver potuto impegnare e spendere solo € 45.924,56 dei 900.000,00 euro concessi, comunicava la rinuncia alla realizzazione della piscina e contestualmente chiedeva la possibilità di trattenere l'importo di € 354.075,44 per la realizzazione di altri interventi sugli impianti sportivi (da realizzarsi entro il 31.12.2015) e di restituire, entro il dicembre 2014, la restante parte dell'originario contributo (pari ad € 500.000,00).

Con nota 20269 dell'1 ottobre 2014 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Cuneo autorizzava la deroga al 31.12.2015 per la quota di € 354.075,44 destinata ad interventi sugli impianti sportivi, ribadendo l'obbligo di restituzione entro il 31.12.2014 per i restanti 500.000 euro.

Il Sindaco del Comune, con nota 11047 del 18 novembre chiedeva la postergazione al 31.12.2016 della restituzione della quota di 500.000 euro.

Con nota 32154 del 17 dicembre 2014 il Mef – Ragioneria territoriale dello Stato di Cuneo negava l'autorizzazione, così ribadendo l'obbligo di immediata restituzione quanto ad euro 500.000,00 e la restituzione al 31.12.2015 quanto ad euro 354.075,44 (specificando, quanto a quest'ultimo termine, che esso doveva intendersi riferito al "completamento e collaudo" delle relative opere).

Con mandato n. 2265 del 18 dicembre 2014 il Comune provvedeva, pertanto, alla restituzione al MEF di € 500.000,00.

Ciò posto, allo stato attuale il comune di Centallo resta debitore della somma di € 354.075,44 da versarsi entro il 31.12.2015, in alternativa all'effettivo completamento e collaudo delle opere di miglioria degli impianti sportivi oggetto della nota dell'Ente n. 11970 dell'11 dicembre 2014

Sebbene tali pagamenti non incidano sul Patto di stabilità (con nota n. 0010158 del 7 febbraio 2013 il MEF ha precisato che la restituzione dei contributi possono non essere considerati nel saldo finanziario rilevante ai fini del Patto atteso che l'uscita di

cassa al Titolo II non sarebbe altro che la restituzione di un contributo), è inevitabile che gli stessi possano incidere sulla situazione di cassa dell'Ente.

Sotto altro profilo, è evidente che tale situazione denota una non corretta capacità di programmazione e gestione della realizzazione di opere pubbliche: una corretta capacità di programmazione, infatti, impone di tenere conto dei vincoli di finanza pubblica derivanti dal patto di stabilità che in alcun modo dovrebbe divenire motivo di blocco della realizzazione degli investimenti di parte capitale (tra l'altro, relativi a contributi percepiti negli anni 2006 e 2007).

Tenuto conto che l'Ente si è impegnato alla realizzazione, completamento e collaudo (salvo ulteriori - allo stato non prevedibili - proroghe) di opere per € 354.075,44 entro il 31.12.2015, restando obbligato, in difetto, alla restituzione di tale importo, è opportuno che l'Ente si attivi per tempo per la realizzazione di tali lavori e, comunque, preveda nel proprio bilancio adeguati accorgimenti per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura della passività potenziale.

In ordine alla esposta considerazioni, pare opportuno la trasmissione della presente delibera alla Procura regionale per il Piemonte per le valutazioni di competenza.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

- 1) Accerta che anche nel corso del 2013 il Comune di Centallo (CN) ha evidenziato uno squilibrio di parte corrente;
- 2) Invita l'Amministrazione dell'Ente a porre in essere misure idonee a garantire la copertura dei costi di gestione con risorse ordinarie ed a perseguire l'equilibrio di parte corrente del bilancio senza ricorrere ad entrate di carattere non ripetitivo;
- 3) Invita l'Amministrazione ad una più attenta gestione delle risorse di parte capitale e, comunque, a prevedere adeguati accantonamenti per far fronte all'eventuale obbligo di restituzione del residuo contributo erariale di cui in parte motiva;

4) Dispone la trasmissione della presente delibera alla Procura regionale per il Piemonte.

Così deliberato nell'adunanza del giorno 10 marzo 2015.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.


Il Magistrato Estensore

(dott. Cristiano Baldi)



Il Presidente

(dott. Mario Pischedda)



Depositata in Segreteria

il 12 MAR. 2015

Il Direttore della Segreteria

(dott. Federico Sola)

